



Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, e per la provincia di Rieti

Via Cavalletti,2 - Roma

Progetto n. 39 DEL 14/5/2024

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

CUP: Capo A1: F59J17000560001 ; Capo A: F55F21001890001

Piano finanziario L. 190/2014 - DM 25/09/2017 – Cap. Capo A1: 8099/1 ; Cap. Capo A: "021/2022 8099

Comune: Pratica di Mare - Pomezia (RM)

Immobile: Heroon di Enea (Capo A1- CUP F59J17000560001 Capo A CUP F55F21001890001)

Proprietà: Statale

Lavori di: Recupero del Patrimonio esistente

	Capo A1	Capo A
Importo finanziamento	€ 280,000,00	€ 295,757,08
Importo finanziamento totale		€ 575,757,08

Roma li 10/10/23

IL PROGETTISTA

Resting S.r.l.



IL R.U.P.

Arch. Anna Paola Briganti

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL.....	6
Art. 3 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI	8
Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.....	9
Art. 5 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO — ELENCO PREZZI	11
Art. 6 - LAVORI IN ECONOMIA	12
Art. 7 – NUOVI PREZZI.....	12
Art. 8 -CONDIZIONI DELL'APPALTO.....	13
Art. 9 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.....	13
Art. 10 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'IMPRESA.....	14
Art. 11 - VARIAZIONI DEI LAVORI.....	14
Art.12 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE - RISERVE - ACCORDO BONARIO.....	15
Art.13 – CAUZIONE PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE.....	15
Art. 14 - GARANZIE	17
Art. 15 - SUBAPPALTO.....	18
Art. 16 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	21
Art.17 - CONSEGNA DEI LAVORI	21
Art. 18 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI	23
Art. 19 – DIREZIONE DEI LAVORI.....	23
Art. 20 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	24
Art. 21 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	24
Art. 22 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE.....	25
Art. 23 - PROROGHE.....	25
Art. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	26
Art. 25 - CONTABILITÀ DEI LAVORI	26
IArt. 26 - CONTO FINALE	27

Art. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO	27
Art.27 - ANTICIPAZIONI.....	28
Art. 29 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	28
Art. 30 - DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	30
Art. 31 - GESTIONE DEI SINISTRI	30
Art. 32- PIANI DI SICUREZZA	31
Art. 33 - PERSONALE DELL'APPALTATORE	31
Art. 34 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	32
Art. 35 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI.....	32
Art. 36 - COLLAUDO	32
Art. 37 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE — PREMIO DI	33
Art. 38 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	34
Art. 39 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	42
Art. 40 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	43
Art. 41 - DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE E RELAZIONE A CONSUNTIVO	43
Art. 42 - MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE. RINUNCIA AL PREMIO DI RITROVAMENTO.....	44
Art. 43 - TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	44
Art. 44 - ACCESSI AL CANTIERE. CUSTODIA DEL CANTIERE. CARTELLO DI CANTIERE	45
Art. 45 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	45
ART. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	45
Art. 47 – ALLEGATI	

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 60, 146 e ss. del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

(articoli 43, commi da 3a 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

HEROON DI ENEA – RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	
Stazione appaltante:	MiC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e della Provincia di Rieti
Il Soprintendente	Arch. Lisa Lambusier
Il R.U.P.	Arch. Anna Paola Briganti
Coordinatore della Progettazione	
Archeologo	
Restauratore Artistico	
Supporto al R.U.P.	
Supporto alla Progettazione	
Strutture	
Impianti	
Indagini geologiche	
Direttore Scientifico	
Direttore dei Lavori:	
Direttore Operativo	
Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e Esecuzione:	

CAPO I — NORME GENERALI DELL'APPALTO

ART.1-OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento di **“RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE DELL'HEROON DI ENEA”** (CPV 45454100-5 – Lavori di restauro) comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente di seguito descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- O - Allestimento e smobilizzo cantiere
- A - Oneri di smaltimento
- B - Demolizioni
- C - Opere strutturali in acciaio
- D – Opere in muratura
- E - Preparazione del sito e opere provvisorie
- F - Coperture e Impermeabilizzazioni
- G - Protezioni e delimitazioni
- H - Sistemazioni esterne
- I - Opere a verde
- L - Impianti idrici e di scarico
- M - Impianti elettrici

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quelle relative alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto, di seguito descritte:

- 1) Heroon di Enea – Recupero del Patrimonio esistente - Lavori di rimozione di strutture in profilati metallici, trasporto e smaltimento; lavori di scavo e rinterro; opere di muratura in pietrame di tufo e loro consolidamento con rete in materiale composito fibrorinforzato;
- 2) Heroon di Enea – Restauro conservativo delle strutture del cosiddetto edificio arcaico - Lavori di realizzazione di una copertura in elementi metallici con finitura del tipo copertura a verde del tipo 'estensiva'.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere sopra descritte inserite nei Progetti relativi ai finanziamenti di cui alla Legge 190/2014, riuniti in un unico appalto e relativi a:

- 1) Heroon di Enea – Recupero del Patrimonio esistente - Finanziamento: Programmazione straordinaria ai sensi della L. 190/2014 - D.M. del 25/09/2017 Rep. 419 di rimodulazione del Decreto del 28.01.2016 – Annualità 2017 - Capitolo: 8099/1 – Finanziamento di importo pari a € 280.000,00 Quadro Tecnico economico A1 di € 280.000,00 - CUP: F59J1700056001;
- 2) Heroon di Enea - Pomezia - Pratica di Mare (RM) - Area archeologia di Pratica di Mare – Antica Lavinium - Restauro conservativo delle strutture del cosiddetto edificio arcaico. Finanziamento: Programmazione straordinaria ai sensi della L.190/2014 – D.M. 16.12.2021 Rep. 450 - Annualità 2021-2023 – Capitolo: 8099/1 - Finanziamento di importo pari a € 600.000,00 -Quadro Tecnico economico A per € 295.757,08 - CUP: F55F21001890001.
Progetto esecutivo n. 39 del 14.05.2024 per € 575.757,08

N.B.

Si precisa che trattasi di un unico appalto, con due contabilità distinte:

- La prima perizia, quella da €. 280'000,00 è già stata approvata (Rif. Capitolo 8099/PG1 – Prog. 2017) per un importo lavori di €. 172'284,25 comprensivo di €. 10'681,85 per oneri della sicurezza, capo A1.
- La seconda perizia, quella da €. 600'000,00 sarà suddivisa in due capi, A e B; di essa si approverà la quota parte necessaria al completamento dei lavori in oggetto, pari ad €. 181'701, 38 comprensivo di €. 22'120,30 per oneri della sicurezza, nel particolare capo A.

Ai fini contabili, ai sensi dell'articolo 14, commi 7-8, del D.M. 07-03-2018 n. 49 la contabilità dei lavori potrà essere separata per i capitoli e le annualità risultanti dal finanziamento.

Si riassume quanto è stato effettuato nel corso delle progettazioni a maggior chiarimento:

Quanto al finanziamento Heroon di Enea - Recupero del Patrimonio esistente. Programmazione rimodulazione anno finanziario 2017 L. 190/2014 -D.M 25/09/2017 - € 280'000,00 - cap. 8099/1 - CUP F59J17000560001 era stato progettato un intervento finalizzato alla realizzazione della copertura del cosiddetto Heroon di Enea coordinato da un comitato scientifico nominato dall'allora direttore Dott.ssa Alfonsina Russo. In questo progetto era previsto anche la realizzazione di un allestimento didattico.

Tale Perizia, corredata di un progetto esecutivo, era stata inviata al Segretariato Regionale per gli adempimenti relativi alla procedura di gara. A seguito della pubblicazione dei nuovi prezzi regionali approvati negli anni ed il corrispondente aumento dei prezzi e, quindi, dei costi delle lavorazioni, ha impossibilitato il procedere con la gara in quanto non si aveva più la capienza economica per realizzare l'intero progetto. In ultimo, il prezzo regionale approvato con Deliberazione 14 aprile 2023, n. 101, "Approvazione della Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione

2023", ha nuovamente modificato alcuni prezzi; pertanto, si è reso necessario un adeguamento del computo metrico e della perizia n° 15 del 23/12/2021 che con ulteriori integrazioni è confluito nel Progetto n. 39/2024. Nel medesimo sito è stato poi destinato un altro finanziamento: Restauro conservativo delle strutture del cosiddetto edificio arcaico. Programmazione anno finanziario 2021-2022- L. 190/2014 -D.M. 25/09/2017 - L. 205/2017 - € 600'000,00 Cap. 8099 - CUP F55F21001890001. Con tale finanziamento si è deciso di trovare la copertura finanziaria per il completamento della copertura relativa al finanziamento specifico dell'Heroon di Enea.

Trattandosi di un progetto di copertura non è conveniente per l'Amministrazione dividere la sua realizzazione in due distinte perizie con due procedure di gara differenti.

In seguito all'adeguamento dei prezzi sin dalle prime riunioni che hanno preceduto la stesura del progetto di aggiornamento dei prezzi, al comitato scientifico e al gruppo di progettazione è apparsa evidente la difficoltà di dividere l'appalto dei lavori in due distinte perizie con due distinte gare così come previsto dai due finanziamenti.

Una divisione forzata di questo progetto, finalizzato principalmente alla realizzazione della copertura dell'Heroon di Enea, comporterebbe inoltre un inutile aggravio del lavoro di progettazione ma soprattutto una possibile difficoltà di gestione dei tempi di realizzazione della copertura; vi sarebbero infatti possibili tempi morti tra una gara e l'altra che si potrebbero ripercuotere negativamente sull'esito finale del lavoro.

Si propone quindi di accorpare i due finanziamenti realizzando un unico progetto al fine di semplificare e rendere più veloci le modalità di redazione delle perizie, espletamento della gara e direzione lavori.

Si propone di organizzare l'appalto di € 280'000,00 sommato a quello di € 600'000,00 e di predisporre un'unica gara (con un unico CIG e due CUP) per l'affidamento dei lavori.

Si propone di suddividere le somme a disposizione dell'Amministrazione in 3 quadri economici che, di fatto, stabiliscono il quadro esigenziale di gestione dei singoli finanziamenti.

Infine, verrà redatto un quadro economico complessivo.

Il primo quadro economico (Capo A1) già approvato ed in parte speso (perizia n°15 del 23/12/2021) riguarderà in genere tutte le somme a disposizione per la realizzazione del progetto della struttura a sostegno copertura dell'Heroon di Enea (finanziamento di €. 280'000,00 - CUP F59J17000560001).

Il secondo quadro economico (Capo A) riguarderà, in genere, tutte le somme a disposizione per il completamento del progetto della copertura dell'Heroon di Enea (parte finanziamento di €. 600'000,00 - CUP F55F21001890001).

Il terzo quadro economico (Capo B) riguarderà il restauro del cosiddetto edificio Arcaico (parte finanziamento di €. 600'000,00 - CUP F55F21001890001).

In sintesi:

- Capo A1 riguarderà in genere tutte le somme a disposizione per la realizzazione del progetto della struttura a sostegno copertura dell'Heroon di Enea.

- Capo A riguarderà in genere tutte le somme a disposizione per il completamento del progetto della copertura dell'Heroon di Enea.

Essi saranno accorpati nell'affidamento dei lavori in quanto riguarderanno il medesimo sito di intervento.

- Capo B riguarderà il restauro del cosiddetto edificio Arcaico.

Esso sarà affidato autonomamente.

Si propone di procedere all'affidamento diretto tramite MEPA dei su esposti servizi e, ai fini della contabilità finanziaria, si prevede di acquisire:

- per le perizie relative al Capo A1 e A, che hanno già un progetto esecutivo, un unico CIG;

- per la perizia relativa al Capo B si prenderà il CIG in corso di esecuzione.

Per quanto riguarda gli affidamenti dei lavori, data l'unicità dell'intervento, è opportuno procedere con un unico affidamento quanto al Capo A1 e al Capo A. Trattandosi di lavori superiori a €. 150'000 ma inferiori a €. 1'000.000,00 è prevista la procedura negoziata con un numero di operatori da invitare pari a 5.

ART.2- AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTO

L'ammontare complessivo dell'appalto ammonta a **€ 321'183,48** per lavori "a misura" a base di gara ed **€ 32'802,15** per **l'attuazione del piano della sicurezza** (non soggetti a ribasso d'asta) e si compone delle seguenti categorie di lavori e relative classificazioni, incidenza percentuale sull'ammontare dell'appalto:

Tabella n. 1

Lavorazioni	Cat. classifica	Importo Lavori (€)	Oneri Sicurezza PSC (€)	Tot. Categoria (€)	% sul Totale	Qualificazione
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENICULTURALI E AMBIENTALI	OG2 II	321'183,48	32'802,15	353'985,63	100 %	OBBLIGATORIA
Importo totale appalto				€ 353'985,63		

L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi, riportati nella seguente tabella:

- importo sottoposto a ribasso d'asta, il cui totale è riportato alla riga n. 2, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara;
- importo della parte non soggetta a ribasso dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza (PSC) il cui totale è riportato alla riga n. 3, non soggetti a ribasso.

Tabella n. 2

	<i>Importi in euro</i>	<i>Soggetti a ribasso</i>	<i>Non soggetti a ribasso</i>
1	<i>Lavori a misura (capo A1)</i>	€ 172'284,25	
1b	Oneri di sicurezza da PSC (Oneri Speciali) (<i>capo A1</i>)		€ 10'681,85
1	<i>Lavori a misura (capo A)</i>	€ 181'701,38	
1b	Oneri di sicurezza da PSC (Oneri Speciali) (<i>capo A</i>)		€ 22'120,30
2	<i>Importo totale da assoggettare a ribasso d'asta</i>	€ 321'183,48	
3	<i>Importo totale non soggetto a ribasso d'asta</i>		€ 32'802,15
	IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 353'985,63	

Ai sensi dell'articolo 41, co. 13, del Codice dei contratti, l'importo relativo ai costi della manodopera, calcolato per entrambe i Capi A1 ed A, risulta essere pari a:

- CAPO A1: **€ 109'652,85** (centonovemilaseicentocinquantadue/85), pari a circa il 63,65% del cme Capo A1;

- CAPO A: **€ 80'610,97** (ottantamilaseicentodieci/97), pari a circa il 44,36% del cme Capo A;

pertanto, l'importo relativo ai costi della manodopera (calcolato per il totale appalto) pari ad **€**

190'263,82 (centonovantamiladuecentosessantatre/82), pari a circa il 53,75% del totale importo appalto, è

compreso nell'importo dei lavori da assoggettare a ribasso di cui alla riga n. 2 della Tabella n. 2 del presente articolo.

Nella determinazione dei prezzi unitari si è tenuto conto dei seguenti parametri:

- incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %;
- incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10,00 %;

Il contratto è stipulato interamente "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Decreto legislativo 2023, n. 36 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

I prezzi contrattuali dell'elenco prezzi unitari di cui all'art. 31, All. I.7 del Decreto legislativo 2023, n. 36, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2 del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Decreto legislativo 2023.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria unica** di opere Generali **«OG2»**.

ART.3-DISTRIBUZIONEDEGLIIMPORTI

Con riferimento agli importi per lavori a misura compresi nell'appalto, la distribuzione delle tipologie di opere relative **alla categoria di lavoro da realizzare:**

Descrizione lavorazioni	Categorie e classifiche	Importo lavori	Oneri sicurezza	Totale Categoria	Incidenza %
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG 2 - II	€. 321'183,48	€. 32'802,15	€. 353'985,63	100 %

I pagamenti in corso d'opera dei lavori effettivamente eseguiti saranno effettuati secondo quanto disciplinato ai successivi artt. 25 e 26. Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi

stimati delle diverse categorie di lavori a misura, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.

ART. 4 - FORMAE PRINCIPALIDIMENSIONIDELLEOPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo dal direttore dei lavori:

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa
- Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- Allegato A modello per apposizione marca da bollo - Richiesta Nr1038914
- Allegato A - Richiesta Nr 1038914
- Attestazione di avvenuto pagamento (Bollettino C_C postale - Ricevuta del bon. Banc. - Ricevuta pagamento online)
- Configurazione deformate
- Diagramma spettri di risposta
- Giudizio motivato di accettabilità dei risultati
- mod_109_ras_101791
- mod115_1038914
- mod201_101791
- Nota di chiarimento
- Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
- Planimetria, sezione schematica e sviluppo dei calcoli dai quali si rileva la volumetria e la lunghezza dell'edificio e delle Opere
- Progetto architettonico - Tavola Architettonica
- Progetto strutturale - Calcolo Volumetria
- Prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti (V ter) - Richiesta N (1)
- Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni
- Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità
- Relazione geologico-tecnica e sismica - Aggiornamento.
- Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
- Ricevuta Protocollazione Richiesta - Richiesta Nr 1038914

- Ricevuta Protocollazione Risposta Integrazione - Richiesta Nr 1038914
- Scheda tecnica - Allegato B - Richiesta Nr1038914
- Schemi strutturali posti alla base dei calcoli
- Tav. 1 - Pianta Fondazioni
- Tav. 2 - Pianta muratura in blocchi
- Tav. 3 - Pianta Impalcato
- Tav. 4 - Pianta Copertura
- Tav. 5 - Sezioni muratura
- Tav. 6 - Sezioni GG-HH-II-LL
- Tav. 7 - Sezioni MM-NN-OO-PP-QQ
- Tav. 8 - Dettagli strutturali 1
- Tav. 9 - Dettagli strutturali 2
- Tav. 10 - Dettagli strutturali 3
- Tav. 11 - Dettagli strutturali 4
- Tav. 12 - Sezioni Capriate GG-HH-II
- Tav. 13 - Sezioni Capriate LL-MM-NN
- Tav. 14 - Sezioni Capriate OO-PP-QQ
- Tav. 15 - Giunto Capriate
- Tav. 16 - Fasi esecutive montaggio
- Tav. 17 - Pianta spiccato muratura

Relativamente al Capo A1:

- Computo Metrico Estimativo Capo A1
- Elenco Prezzi Unitari Capo A1
- Quadro Tecnico Economico Capo A1
- Calcolo Spese Tecniche Capo A1:
 - CSP - CSE
 - DL – CONT. – CRE
 - SPESE TECNICHE SCONTO 15%
- Stima Incidenza Manodopera Capo A1

Relativamente al Capo A:

- Computo Metrico Estimativo Capo A
- Elenco Prezzi Unitari Capo A
- Quadro Economico Capo A
- Calcolo Spese Tecniche Capo A:

- CSP - CSE
- DL – CONT. – CRE
- COLLAUDO
- PROGETTAZIONE
- SPESE TECNICHE SCONTO 15%
- Stima Incidenza Manodopera Capo A

Relativamente al Capo B:

- Quadro Economico Capo B
- Calcolo Spese Tecniche Capo B:
 - CSP - CSE
 - DL – CONT. – CRE
 - PROGETTAZIONE
 - RILIEVI
 - SUPPORTO AL RUP
 - SPESE TECNICHE SCONTO 15%

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini fissati dall'articolo 21 All. II.18 del Decreto legislativo 2023, n. 36, il costo delle eventuali lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell'Elenco prezzi individuato dal presente Capitolato.

ART.5- INVARIABILITÀ DEL PREZZO— ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei

lavori eseguiti. Il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco prezzi allegato al contratto e comprendono:

- a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.
- d) forniture: fornitura in opera (assemblaggio e montaggio) di componenti di arredo seriali.

I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della manodopera.

La revisione dei prezzi è ammessa nei limiti di cui all'articolo 7 del presente Capitolato.

ART. 6 - LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia non sono contemplati nel computo metrico e, quindi, nei lavori contrattuali.

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, del D.Lgs. 2023, n. 36. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, sarà aumentato di una percentuale, determinata in funzione dell'indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione delle prestazioni stesse. L'istanza di revisione di cui al presente comma è presentata dall'appaltatore entro e non oltre entro 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rileva l'eventuale scostamento superiore al 2% del tasso di inflazione reale rispetto a quello programmato.

Dalla revisione sono escluse le voci di costo soggette alla compensazione o a qualsiasi altra forma di adeguamento dei prezzi.

Qualora, relativamente alle varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi, secondo le indicazioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.M.49/2018. La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante fatte salve le potestà variantive riservate a quest'ultimo dalla normativa e tenuto conto che trattasi di interventi su beni culturali.

Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

ART.8-CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire,
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

ART.9-CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore s'impegna a rispettare i tempi e la durata complessiva dei lavori secondo il cronoprogramma facente parte del Progetto (Diagramma di Gantt nel PSC). In ogni caso, il termine fissato contrattualmente per l'ultimazione dei lavori, valutato in **540 (cinquecentoquaranta) giorni**

naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori, non potrà subire variazione qualora si verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

ART. 10 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'IMPRESA

Indipendentemente dalla redazione del cronoprogramma di cui all'articolo 18 dell'All. I.7., D. Lgs. 2023, n. 36, l'appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, come previsto dall'articolo 32, comma 9 dell'All. I.7., D. Lgs. 2023, n. 36, un proprio programma esecutivo nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:

- una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni;
- l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma esecutivo, redatto dall'Appaltatore, sarà verificato ed approvato dal Direttore dei Lavori.

ART. 11 - VARIAZIONI DEI LAVORI

Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori quando ricorrano i motivi di cui all'art. 21 dell'All. II.18 del Codice dei Contratti:

- non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore;
- di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Le modifiche, nonché le varianti, sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui all'art. 120 del Codice dei Contratti.

Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante.

La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento

dell'opera. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 36/2023.

ART.12 - ECCEZIONIDELL'APPALTATORE- RISERVE- ACCORDOBONARIO

Ai sensi dell'articolo 210 del Codice dei Contratti, se a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5 e il 15% di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica. Si applica l'articolo 210 del Codice dei Contratti.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; per tale eventualità è necessario il parere preventivo dell'Avvocatura dello Stato che difende la Stazione Appaltante. La procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità giudiziaria competente ed è **esclusa la competenza arbitrale**.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART.13 – CAUZIONEPROVVISORIA,GARANZIADEFINITIVAE COPERTUREASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, agli offerenti è richiesta una **cauzione provvisoria**, con le modalità e alle condizioni di cui al Disciplinare di gara.

Per la stipulazione del contratto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del Decreto Legislativo 36/2023, è obbligato a costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del medesimo Decreto Legislativo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 36/2023, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, della legge dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti, sul valore del contratto di appalto sarà calcolato l'importo dell'**anticipazione del prezzo**, per come meglio specificato al successivo art. 27, fino all'importo del 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una **polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare sarà pari all'importo del contratto stesso.

La polizza del presente comma dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il per un **massimale è pari a 1.000.000,00 euro** (euro UNMILIONE/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 14 - GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, manodopera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 119, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e

l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 119 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 5, del Codice dei Contratti, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante che non sussistono a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei Contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice dei Contratti. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato, anche in contraddittorio con l'Affidatario, la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss., l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 6, del Codice dei Contratti, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore

o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del d.lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario deve inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART.16–PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della Amministrazione committente

ART.17 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre **quarantacinque giorni** dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori provvederà alla convocazione formale dell'appaltatore per l'espletamento di tale atto.

Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dell'intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e i disegni di progetto dei lavori da eseguire.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovrà contenere i seguenti elementi:

- le condizioni dei luoghi, le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite, i tracciamenti, il posizionamento di sagome e capisaldi;

- le aree, cave (con relativi profili) o locali concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area in cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e che si trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste.

Il verbale dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore; un esemplare dovrà essere inviato al responsabile del procedimento che, se richiesto, ne rilascerà copia conforme all'appaltatore. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l'ultimazione delle opere contrattuali. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori deve contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per l'eventuale rimborso delle spese in caso di mancata stipula del contratto.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fisserà una nuova data; trascorsa inutilmente anche la data della seconda convocazione la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine contrattuale stabilito verrà calcolata dalla data della prima convocazione.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese, nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. In tal caso saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna. In caso di consegna parziale dei lavori l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle opere situate nelle aree già disponibili.

Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l'entità delle differenze riscontrate.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei luoghi rispetto alle indicazioni progettuali, dovrà formulare riserva sul verbale di consegna secondo le modalità già indicate nel presente capitolato.

Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 del Codice dei Contratti. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha

diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

ART. 18-IMPIANTO DELCANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto completo del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore come prescritto dall'articolo 32, comma 9, All.I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.

ART. 19-DIREZIONE DEI LAVORI

La stazione appaltante, prima della gara, provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, all'istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Sono competenze del direttore dei lavori:

- l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
- la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- la verifica del programma di manutenzione;
- la redazione dei documenti contabili;
- la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore;
- verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori;
- assistenza alle operazioni di collaudo;
- effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate; la segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 119 del Decreto Legislativo 36/2023.

Il direttore dei lavori provvederà all'assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e ispettori di cantiere eventualmente assegnati all'ufficio di direzione dei lavori.

Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.

ART. 20 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

ART. 21 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al direttore dei lavori che procederà alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di

efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.

ART. 22 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti incorporati, resta fissato in **540 (cinquecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura dell'**1,00 ‰** (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

ART. 23 - PROROGHE

L'appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.

La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

La concessione della proroga non dovrà comportare oneri per la Stazione appaltante e, per tale motivo, all'atto della sua concessione l'appaltatore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in tal senso.

ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Ai sensi dell'art. 24, co. 2, del D.M. 49/2018, nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
- le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore;
- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;
- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto.

ART. 25 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI IN APPALTO SONO:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;

- f) gli stati di avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale e la relazione sul conto finale dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall'appaltatore o da un suo rappresentante formalmente delegato e dal direttore dei lavori che li compila. I certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del procedimento.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui all'All. II.14 del Codice dei Contratti.

ART.26-CONTOFINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

ART.27-PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento **dell'importo minimo di € 80'000,00** (ottantamila/00) **dell'importo dei lavori al netto del ribasso e delle ritenute di legge.**

Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante.

La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall'appaltatore, non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La contabilizzazione delle opere a corpo dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando l'elenco prezzi contrattuale.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.

ART.27 - ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti sarà corrisposta l'anticipazione, fino al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto e/o fino all'aliquota prevista dalla normativa vigente.

Tale anticipazione sarà corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

La corresponsione a titolo di anticipazione delle somme di cui sopra è subordinata:

- alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il *programma esecutivo* dettagliato dei lavori redatto dall'*Appaltatore* e verificato e approvato dal D.L. La predetta garanzia, ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti e ss.mm. e ii., deve essererilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all' art. 106 del citato decreto legislativo.
- all'acquisizione da parte del RUP:
 - del *verbale di consegna dei lavori* debitamente sottoscritto dal D.L. e dall'Esecutore;
 - del *verbale di effettivo inizio dei lavori* debitamente sottoscritto dal D.L. e dall'Esecutore;
 - della dichiarazione congiunta del D.L. e dell'Esecutore che i lavori procedono in piena conformità del *programma dei lavori* elaborato dall'*Appaltatore*, verificato e approvato dal D.L. e quindi senza ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della *Stazione appaltante*. L'*Appaltatore* decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovutigli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART.29 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini

legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o, comunque, di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a) costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b) del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai

sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART.30 - DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

La stipula del contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART.31 - GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. Ai sensi dell'articolo 9 dell'All. II.14 del Codice dei Contratti, restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo, il Direttore dei Lavori redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART.32- PIANI DISICUREZZA

Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali.

L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque almeno 15 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire il rispetto dei termini per l'approvazione della documentazione da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 101, co. 3, del D.lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere alla stazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
- un piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere.

Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

ART.33- PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

ART.34- LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.

Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

ART.35- PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

La stazione appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; l'appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.

ART.36- COLLAUDO

Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine, in conformità dell'articolo 116 del Decreto Legislativo 36/2023. Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve. L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'appaltatore.

Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo:

- a) i verbali di visita al cantiere;
- b) le relazioni previste;
- c) il certificato di collaudo;
- d) il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo;
- e) le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 117 (cauzione definitiva) del Decreto Legislativo 36/2023.

Entro sessanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

ART.37- ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE — PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l'opera eseguita prima dell'effettuazione del collaudo provvisorio è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori alle seguenti condizioni:

- che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere;
- che sia stato richiesto, dal responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti a rete;
- che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici; che siano state eseguite tutte le prove su materiali e opere previste dal presente capitolato;
- che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in consegna anticipata.

La stazione appaltante può richiedere all'organo di collaudo di verificare che le condizioni prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l'organo di collaudo redige un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovrà essere descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla loro utilizzabilità.

La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilità dell'appaltatore.

In caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo provvisorio o nei modi previsti dalla normativa vigente.

Non sono previsti premi di accelerazione.

ART. 38 - ONERIE OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, di cui alle norme applicabili in materia di contratti pubblici, al Regolamento e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
3. la costruzione di accessi, strade, ponti, passerelle, canali e in genere di tutte quelle opere provvisorie necessarie per mantenere il transito su strade pubbliche o private e su percorsi interni interessati da opere di deviazione o per assicurare la continuità delle reti impiantistiche a servizio del complesso monumentale, comprese anche le eventuali opere di protezione provvisorie;
4. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
5. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione dei lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
6. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato speciale;

7. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acquee del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
8. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione dei lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
9. la concessione, su richiesta della direzione dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
10. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
11. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono, ecc.), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
12. la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
13. la fornitura, l'installazione e la manutenzione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, compresa la segnalazione, sia diurna sia notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, dei tratti stradali eventualmente interessati dai lavori oggetto dell'appalto e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
14. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

15. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione dei lavori e assistenza, arredati e illuminati;
16. la custodia, vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
17. la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
18. tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
19. le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
20. l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla stazione appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compenso; l'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i lavori;
21. il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle

quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta

22. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
23. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato speciale o precisato da parte della direzione dei lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
24. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione dei lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
25. provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
26. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
27. l'impegno a custodire e quindi consegnare all'Amministrazione ogni bene di valore archeologico, storico o artistico che sia rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori. I rapporti fra l'Amministrazione e l'Impresa nel caso di rinvenimento di oggetti restano regolati dall'art. 35 del Capitolato Generale;
28. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche e dell'aree Archeologiche, in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

29. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
30. provvedere agli adempimenti della legge n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso
31. l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
32. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
33. dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
34. ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
35. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;
36. richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
37. installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
38. installare, a proprie cure e spese, e mantenere durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto dall'Amministrazione; il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi; per le opere con rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il Direttore Lavori potrà richiedere che venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere; tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto; la tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema fornito dall'Amministrazione, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere; in fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori; in particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera; il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo fisso ed invariabile.
39. installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

40. effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature impiegate nel cantiere (per tali “attrezzature” intendendosi quelle elencate nell’Accordo sancito il 22 febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo all’ individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione dei lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature), ed in particolare dei dumper (autoribaltabili a cingoli) ivi impiegati, e di certificarne l’assolvimento mediante attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, anche ai sensi degli articoli 71 e 72 del D. Lgs. 81/2008;
41. l’eventuale svolgimento di analisi dovrà essere eseguito presso laboratori autorizzati all’esecuzione e certificazione delle stesse.
42. L’impresa contraente dovrà concordare con la DL la scelta dei prodotti da impiegare nelle fasi di intervento, avendo particolare cura, oltre ai requisiti ecologici e di qualità ed efficacia del risultato, anche del comportamento del tempo e della durabilità.
43. l’assistenza topografica durante l’esecuzione delle opere, la conservazione fino al collaudo dei capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna, nonché i riferimenti alla contabilità dei lavori;
44. l’obbligo di rimuovere, a lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti ed ogni altro ingombro residuale.
45. le spese relative alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, nonché le spese inerenti le copie degli atti e dei disegni anche per pratiche svolte dall’Amministrazione e inerenti i lavori in appalto;
46. l’esecuzione delle pratiche e le spese relative per la fornitura ed il trasporto dell’acqua e per l’energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o di assistenza;
47. ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati, se del caso;
48. le spese relative alle prove diagnostiche sui materiali e manufatti da costruzione;
49. le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie;
50. la fornitura sollecitata, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera per l’appalto;
51. la redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l’approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;

52. l'esecuzione a proprie spese, se non già preventivamente condotte, delle indagini diagnostiche atte a mappare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli manufatti; indispensabili per identificare correttamente le patologie di degrado in atto, il quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d'acqua e dei sali solubili, nonché la loro composizione chimico-fisica-mineralogica;
53. la redazione, se del caso, degli elaborati costruttivi, e comunque l'adeguamento dei medesimi in caso di non perfetta conformità rispetto ai disegni architettonici, degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla medesima; dovranno altresì essere rilasciate all'Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore; in ogni caso a lavori ultimati, se sono state apportate varianti in corso d'opera, l'impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori il rilievo esatto del percorso delle tubazioni ed il loro dimensionamento definitivo riportando tali dati sulle tavole di progetto e allegando diagrammi, schemi di funzionamento e indicazioni manutentive delle apparecchiature installate; tutti i disegni di progetto e le specifiche eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, dovranno essere controllati ed accettati dall'Appaltatore che ne assumerà pertanto la responsabilità; i disegni relativi ad alcuni particolari costruttivi potranno essere consegnati all'Appaltatore durante il corso dei lavori;
54. l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
55. l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica;
56. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;
57. la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
58. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di

inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

L'appaltatore deve, inoltre, eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui sopra, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, con deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato in caso di variazione, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Al termine dei lavori l'impresa contraente si impegna a fornire tutte le caratteristiche dei materiali impiegati e delle tecniche utilizzate in cantiere, redatte in schede tali da riportare anche la durabilità attesa e gli eventuali interventi di manutenzione che si possono effettuare al fine di consentirne un migliore comportamento nel tempo e da evitare la repentina manifestazione di fenomeni di degrado. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con

esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 31 All. I.7 del Codice dei Contratti.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 120 del Codice. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 121 del Codice.

ART. 39 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:

- A. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
- B. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- C. a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per loro natura si giustificano mediante fattura;
- D. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
- E. a informare preventivamente la stazione appaltante in merito a qualsiasi acquisto di forniture servizi e lavori connessi con l'appalto, nonché a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati relativi ai predetti fornitori.
- F. a consegnare al Rup, entro 15 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso, gli elaborati esecutivi cantierabili per tutto quanto previsto nell'offerta tecnica e relativo computo metrico estimativo a misura, ai fini dell'acquisizione del parere di conformità del Responsabile unico del procedimento, che ne attesta l'effettiva realizzabilità, in coerenza con il progetto esecutivo validato e della conseguente approvazione della Stazione Appaltante. Nessun compenso aggiuntivo potrà in ogni caso essere richiesto alla Stazione Appaltante per tale prestazione
- G. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai ri-confinamenti, nonché alla conservazione dei termini di

confine, così come consegnati dalla direzione dei lavori su supporto cartografico o magnetico informatico.

L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione dei lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione dei lavori.

ART.40–CRITERI AMBIENTALI MINIMI

In applicazione del D.M. 11-10-2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare afferente ai *“criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”* e tenuto conto che trattasi di lavori su un'area sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. che già in fase di progettazione hanno tenuto conto degli aspetti di salvaguardia ambientale e di risparmio energetico non si ravvisa la necessità di privilegiare con attribuzione di ulteriori punteggi le scelte degli operatori economici partecipanti, fatto salvo l'ottimizzazione ed eventuali migliorie, descritte nel disciplinare di gara.

Resta tuttavia l'obbligo da parte dell'operatore economico aggiudicatario di osservare i C.A.M. (criteri ambientali minimi) allegati al presente capitolato nell'esecuzione dei lavori e nelle eventuali modifiche di qualsiasi natura al contratto. Tali C.A.M. non potranno essere derogati con la sola possibilità di poter proporre procedure, fasi di lavorazione e materiali migliorativi rispetto ai criteri minimi di cui al già citato allegato.

ART.41- DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE E RELAZIONE A CONSUNTIVO

In sede di partecipazione alla gara di appalto, l'Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori ed aver preso conoscenza delle particolari condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche, dei prezzi, delle condizioni progettuali e degli elementi che possono influire sull'esecuzione dell'opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d'asta.

Sulla scorta degli elaborati del progetto esecutivo e di tutti gli elaborati allegati, l'Appaltatore dovrà redigere i disegni di cantiere che saranno aggiornati in corso d'opera. I disegni saranno redatti nelle scale più opportune a giudizio della DL e dovranno indicare in modo chiaro:

- la mappatura dello stato di conservazione con descrizioni specifiche delle componenti lignee, lapidee e murarie;
- la mappatura delle fessurazioni, fratture e/o discontinuità costruttive evidenziando nella restituzione grafica le variazioni della geometria, i fuori squadra, i fuori piombo, le variazioni della morfologia correlabili allo stato di alterazione della struttura;

- la documentazione degli interventi effettivamente svolti, con indicazione dei materiali e tecniche impiegate, con redazione di singole schede di intervento in relazione alle tecniche impiegate che saranno

concordate con la DL.

Nella redazione dei disegni esecutivi di cantiere l'appaltatore dovrà tener conto delle indicazioni della DL e dovrà concordare tutti i dettagli esecutivi particolari.

Nel caso di modifiche ritenute di rilievo a giudizio della DL i disegni di cantiere saranno accompagnati dagli elaborati di calcolo redatti da tecnici abilitati compensati dall'Appaltatore.

ART.42- MATERIALI DISCAVOE DIDEMOLIZIONE. RINUNCIA AL PREMIO DI RITROVAMENTO

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal Direttore dei Lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Nel caso di rinvenimenti fortuiti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico e ferme restando le previsioni progettuali dell'assistenza archeologica durante le fasi di scavo, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

L'appaltatore accetta espressamente, in deroga a quanto previsto nell'articolo 92, comma 1, del D.Lgs n. 42/2004, che nessun premio sarà ad esso dovuto in caso di ritrovamenti.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contrattanti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

ART.43- TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del

D.P.R. n. 120/2017 nonché del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..

È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli

185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 44 - ACCESSI AL CANTIERE. CUSTODIA DEL CANTIERE. CARTELLO DI CANTIERE

L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno delle aree archeologiche, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

L'appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine comunitaria o speciale. L'appaltatore si obbliga a prevedere per l'esecuzione delle lavorazioni l'impiego di maestranze su più squadre di lavoro e/o su più turni lavorative/onei giorni festivi non escludendo a priori i turni in orario notturno, ove la localizzazione degli interventi sia tale da consentire l'adeguata illuminazione dell'area e la salvaguardia delle prioritarie esigenze di sicurezza dei lavoratori e di tutela del sito e dei beni storico-artistici e archeologici in essa presenti.

ART. 45 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- A. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- B. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- C. delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- D. delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- E. di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate).

ART. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procede alla risoluzione nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le ulteriori ipotesi disciplinate dall'art. 19 del contratto.

Quando il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi dell'art. 122, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese